

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, una associazione di promozione sociale denominata "Associazione italiana celiachia Alto Adige - APS / Italienische Zöliakie Vereinigung Südtirol - VFG, in breve anche "AIC SÜDTIROL ALTO ADIGE – APS / VFG", con sede legale nel Comune di Bolzano; il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'associazione fa parte.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:
 - o assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine,
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17:
 - o prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:
 - o divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE
 - o diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato
 - o selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
 - o organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
 - o realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE
 - o realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Südtirol Alto Adige e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l'accesso ai diritti
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
 - o promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della *compliance* alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art 5 comma 1, lettera u):
 - o Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
 - o servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine.
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del D Lgs 117/17:
 - o sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti
 - o promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC SÜDTIROL ALTO ADIGE, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc

- o raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE
- o promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
- o promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove

siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L'associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell'associazione o le deliberazioni di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti ed in ogni caso limitatamente ai diritti concessi da AIC nazionale all'associazione in quanto affiliata a AIC nazionale.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri, se eletto, o su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Il Collegio dei Probiviri (se eletto).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, ove quest'ultimo sia imposto per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Qualora l'associazione abbia più di 500 soci, può organizzare la discussione e la votazione attraverso Assemblee Separate.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee Separate convocate in relazione alla Sezione Soci e può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare a quell'Assemblea Separata.

Ogni Assemblea Separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio Direttivo e nomina uno o più delegati all'Assemblea Generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee Separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea Separata. I delegati sono eletti, in ciascuna Assemblea Separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati, rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle Assemblee Separate. In caso di impossibilità di nomina di un delegato che rappresenti l'espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai Soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, anche se già delegato dai soci di maggioranza.

L'Assemblea Separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all'Assemblea Generale.

I verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell'Assemblea Separata che li ha eletti.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell'Assemblee Separate, sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente dell'Associazione AIC SÜDTIROL ALTO ADIGE - APS e fino a due vicepresidenti;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto riportato per il Presidente all'articolo 9.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e può essere rieletto solo una volta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti nel caso in cui ne siano eletti due), sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, composto da tre membri o monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

Esso dura in carica tre esercizi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Esso dura in carica tre esercizi.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A) Beni mobili ed immobili
- B) Fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilanci
- C) Donazioni, lasciti o successioni
- D) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Esso resta in carica per tre esercizi.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Nel caso in cui l'Assemblea non proceda ad elezione del Collegio dei Probiviri, le controversie o ricorsi saranno posti al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale a cui l'Associazione aderisce.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, viene disciplinato dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi.

Per quanto non disciplinato dai suddetti documenti si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SOTTOSCRITTO: PATTON STEFANO

BENJAMIN TENGLER

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO

Copia conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge. Si compone di ventitre facciate e sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge (Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale.
Merano, 07 gennaio 2020

Firma digitale del Notaio Benjamin Tengler
Certificato di firma valido dal 5/09/2017 al 5/09/2020
Certification Authority: Consiglio Nazionale del
Notariato